



Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari

---

Roma, lì 1 giugno 2010  
CM/ts

**INTERVENTO DELL'UGIFAI SULL'IRAP AGENTI DI COMMERCIO  
PRESSO IL MINISTRO TREMONTI**

**LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA  
HA ORMAI CONSOLIDATO L'INAPPLICABILITA' DELL'IRAP AGLI AGENTI**

OCCORRE TUTTAVIA UNA RIFORMA ORGANICA DELLA MATERIA PERCHE' SCATTI L'AUTOMATISMO DELLE INAPPLICABILITA' ALLE ATTIVITA' NON ORGANIZZATE IN IMPRESA. ALLO STATO E' INEVITABILE IL RICORSO POST VERSAMENTO E LA RICHIESTA DI RIMBORSO. L'UGIFAI HA PREDISPOSTO IL MODELLO DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO ALLE AGENZIE ENTRATE

Ha scritto al Ministro Tremonti l'UGIFAI, chiedendogli di intervenire decisamente sulla questione IRAP Agenti di Commercio, tenendo fede anche a quell'azione di Governo recente che è stata caratterizzata sì da una forte riduzione della spesa e da tagli importanti, ma anche da una netta sterzata verso un criterio economico che privilegi il supporto alla produttività, ai fini di una ripresa economica, senza la quale il nostro Paese rischia (come è già successo ad altri) la catastrofe.

Gli argomenti portati dall'Unione, supportati dal nostro ufficio legislativo, sono stati quelli che gli Agenti conoscono bene. La capacità produttiva della Categoria, in una realtà terziaria e delle piccole imprese che è capace di muovere l'80% del PIL nazionale!

A questo l'UGIFAI ha aggiunto le considerazioni di carattere prettamente tecnico.

**LE SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

1. **Le sentenze delle Commissioni Tributarie** in materia di IRAP **sono numerosissime** e tutte favorevoli all'esclusione delle piccole attività (Agenti di Commercio inclusi!) dall'assoggettabilità all'Imposta.
  - 1.1. la prima fu quella della Commissione Tributaria di Trento (Sez. I Sent. N. 101 del 2/10/01 – riguardava un Commercialista in organizzazione minima);
  - 1.2. la seconda fu quella della C.T.P. di Piacenza (Sez. IV Sent. N. 49 del 11/10/01);
  - 1.3. quelle della C.T.P. di Parma Sez. V Sentenze NN. 64, 65 e 66 tutte del 14/11/01 !;
  - 1.4. **quella della C.T.P. di Parma Sez. III N. 93 del 15/11/01 RIGUARDANTE UN AGENTE DI COMMERCIO !!**
  - 1.5. quella sempre della C.T.P. di Parma (la Commissione certamente più attiva su tale tema) Sez. III N. 94 del 15/11/01;
  - 1.6. quella della C.T.P. di Cagliari (Sez. V N. 729 del 10/12/01 relativa ad un Commerciante);
  - 1.7. quella della C.T.P. di Parma (Sez. VI N. 117 del 11/12/01);
  - 1.8. quella della C.T.P. di Piacenza (Sez. IV N. 5 del 6/02/02);
  - 1.9. **quella (soprattutto!) della C.T.P. di Trento – chiarissima – (Sez. III Sent. N. 204/04 del 8/11/04) RIGUARDANTE UN AGENTE DI COMMERCIO !!**

Queste sono **solo alcune delle pronunce dei giudici tributari**, mentre altre ed importanti sentenze sono arrivate dai **giudici costituzionali** e da **quelli della Cassazione**, **oltre che dalla S.C. di Giustizia Europea!**..

D'altro canto, memori di quello che accadde con la vicenda dell'ILOR (prima della definitiva abrogazione dell'imposta gli Agenti vennero definitivamente esclusi dall'assoggettabilità a quel tributo), sembra naturale che



## Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari

---

anche l'IRAP in quanto imposta del tutto sovrapponibile all'ILOR debba subire la medesima sorte. Del tutto speciosa, infatti, appare la disquisizione sulle presunte differenze fra le due imposte (Imposta sui redditi veniva ritenuta la prima, imposta "reale" l'Irap) che al contrario, fatto salvo il mascheramento con altra *definizione giuridica* che sembra tuttavia risultare unicamente un fatto sinonimico (Imposta Regionale al posto di Imposta locale e attività produttive al posto di redditi!), evidenzia la volontà di aggirare l'accusa di duplicazione di imposta sul reddito e cerca di coinvolgere come *soggetti passivi* del tributo più fattispecie possibili di contribuenti!..

### LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE

2. Prima ancora, infatti, della Sentenza della Cassazione n.12111 del **26 maggio 2009** (**peraltro accompagnata da altre parallele sentenze e cioè 12108, la 12109 e la 12110 stessa data di pronuncia e stessi contenuti e significati del dispositivo**) occorre far riferimento alla **Sentenza della Corte Costituzionale N. 156 del 21 maggio 2001**, la quale, pur ribadendo nella sua concezione generale, la legittimità dell'IRAP, rispetto ad eccezioni diffuse di *incostituzionalità* prospettate tuttavia da più parti, **chiarisce ed evidenzia** i limiti di applicabilità dell'imposta rispetto alla discriminante oggettiva fra **reddito d'Impresa** (laddove per «impresa» si intenda attività economica organizzata dall'imprenditore con il concorso di una struttura complessa e la partecipazione di un apparato di collaborazione tipica della fattispecie del lavoro dipendente) e **reddito da Lavoro Autonomo tout-court** (laddove invece per tale s'intende un reddito prodotto da attività per lo più gestite a livello individuale, senza il concorso di una struttura d'«*impresa complessa*» (per tale, un'azienda ad alto reddito, presenza di beni produttivi, collaborazioni da lavoro dipendente etc. etc.)). Da alcuni si eccepisce che la Sentenza della Corte Costituzionale non chiarirebbe nettamente la differenza fra le due fattispecie. In realtà, al di là della speciosità delle tesi portate soprattutto dall'Agenzia delle Entrate per conto dell'Erario, le differenze esistono e l'**unico, importante elemento di incertezza** è dato dalla **non codifica di tutte le circostanze di inapplicabilità** (che sono in realtà numerosissime) e che, a questo punto, solo una ***norma dedicata potrebbe consolidare*** nel criterio della *certezza del Diritto*.

Quanto a consolidamento di tale tendenza in Dottrina da parte dei Giudici della Cassazione, è appena il caso di sottolineare che la S. C. di Cassazione si era espressa fin dal 2008 con l'Ordinanza N. **2702/2008 del 10 gennaio** (depositata il **5 febbraio 2008**) e, dunque, appare ben chiaro che, dalla Sentenza della Consulta N. 156/01 in poi, sia i Giudici di merito (le Commissioni Tributarie), sia la Cassazione hanno consolidato la tendenza a distinguere le fattispecie di attività a reddito di Lavoro Autonomo e reddito d'Impresa (organizzata).

### LA PRONUNCIA DELL'AVVOCATO GENERALE DELLA S.C. DI GIUSTIZIA EUROPEA

3. Ma l'aspetto più significativo della vicenda è dato dalle **Conclusioni dell'Avvocato Generale della S.C. di Giustizia Europea del 14 marzo 2006**, il quale (al di là delle successive tesi della S.C. di G.E. del 3 ottobre 2006 circa la legittimità dell'Imposta) con riferimento alla Causa **C-475/03**, conclude confermando l'incompatibilità dell'art. 33 n. 1 della VI Direttiva Iva n. 77/388 CEE che vieta agli Stati membri di introdurre **«qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari»**. Pertanto, secondo l'Avvocato Generale della S.C. di G.E., l'IRAP violerebbe la Direttiva Comunitaria sull'IVA e suggerisce alla Corte di decidere in base a tali considerazioni e di intimare allo Stato italiano la rimozione della norma vietata. La Suprema Corte dell'Unione ha depositato in merito una memoria in cui al contrario non ha condiviso le conclusioni (non vincolanti) dell'Avvocato Generale della S.C. di G.E. così come i Giudici del rinvio della C.T.P. di Cremona avevano teorizzato. In realtà, la pronuncia della S.C. di G.E., a nostro avviso, non teneva conto di tutte le considerazioni inerenti la fattispecie della duplicazione di Imposta, così come l'Avvocato Generale della Corte medesima aveva enunciato. Rimane un forte dubbio, anche in considerazione dei timori (paventati per la verità anche dallo stesso Avvocato Generale della Corte) di conseguenze pesanti per lo Stato italiano, a seguito di un massiccio ricorso dei Contribuenti alle istanze di rimborso.



## Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari

---

### L'AGENTE DI COMMERCIO E L'IRAP

4. Per quanto riguarda, nello specifico l'Agente di Commercio aggiungiamo che:

4.1. L'Agente di Commercio, **era già stato dichiarato non assoggettabile all'ILOR;**

4.2. L'Agente di Commercio, al di là delle sentenze e delle pronunce (che abbiamo già citato) che lo riguardano e che lo escludono in via costante dall'assoggettabilità all'IRAP, nella stragrande maggioranza delle singole fattispecie di impianto economico, **evidenzia largamente un diffuso status di lavoratore autonomo per il quale generalmente non si configura l'impianto economico tipico dell'impresa;**

4.3. La circostanza citata al punto precedente, peraltro, è stata più volte oggetto di analisi e perfino il fulcro delle ultime modifiche apportate alla disciplina legislativa di riferimento (L. 204/85), a seguito dell'attuazione della **Dir. 2006/123/CE (Direttiva Servizi Mercato Interno** meglio nota come «**Direttiva Bolkestein**») da parte del **D. Lgs. 59/2010**, con l'abolizione del Ruolo presso le Camere di Commercio.

La nuova prassi di accesso alla *Professione Agente* prevede infatti l'iscrizione alternativa al R. Imprese presso le CCIAA (se l'attività è organizzata in forma d'Impresa) oppure al REA (Repertorio Economico delle Attività) sempre presso le CCIAA, qualora l'attività dell'Agente venga esercitata in forma individuale o comunque attraverso una gestione non strutturata in forma d'impresa (fattispecie, questa, tutt'altro che rara o isolata all'interno della realtà dell'Intermediazione Commerciale nel nostro Paese).

Tale logica, peraltro, **fa cadere anche il costrutto della tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nel Ricorso seguito dall'Ordinanza n. 36 del 9 giugno 2008.**

In tale Ricorso **si sosteneva da parte dell'Amministrazione Finanziaria, a pretesa conferma dello status di imprenditore dell'Agente di Commercio, l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese!..**

Alla luce delle tesi da noi **addotte** in epigrafe al **par. 4.3. tale obbligo indiscriminato non sussiste!..**

Erano queste, del resto, 'perfino' le stesse conclusioni alle quali era giunto il Governo della Legislatura precedente, allorché l'allora Ministro dello Sviluppo Economico Bersani aveva predisposto un **DDL (c. 2272ter, al senato s.1464) con il quale prevedeva l'identica procedura di accesso alla Professione.** Il DDL naturalmente decadde al Senato, allorché cadde il Governo Prodi.

4.4. A dimostrazione di quanto, peraltro, le posizioni delle diverse Amministrazioni dello Stato, diremo che esistono **perfino tesi che, per quanto riguarda l'Agente di Commercio, propendono** (in maniera secondo noi errata ma che la dicono lunga circa la grande confusione che le Amministrazioni dello Stato continuano ad alimentare spesso in contraddizione fra di loro) **per uno status di lavoro parasubordinato!..**

È il caso emerso dalla **circolare del Ministero del Lavoro (Direzione Generale per il Mercato del Lavoro) del 4 gennaio 2007** prot. n. **13/Segr/0000440**, relativa ad "adempiimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro". La circolare faceva riferimento all' **art. 1 commi 1180 e ss. della Finanziaria 2007, il quale fa riferimento alle diverse fattispecie di lavoro, ivi comprese quelle di tipo parasubordinato, comunque «atipiche».** **Quella circolare, a funzione esplicativa, inseriva, dunque, gli Agenti di Commercio fra coloro il cui rapporto di collaborazione rientrerebbe fra le forme di lavoro atipico, nella fattispecie, nei Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.)!..**

È evidente che si trattava di un errore incredibile, laddove proprio la figura dell'Agente, troppo spesso misconosciuta e confusa con altre fattispecie codicistiche, ancora una volta veniva associata a tipologie di collaborazione assolutamente lontane da quanto espressamente previsto al Libro IV, Capo X artt. 1742 e ss. c.c..

S'intende, infatti, che la fattispecie che ricorre per l'Agente di Commercio è certamente quella del Lavoro Autonomo e non affatto quella del Co.Co.Co.!..



## Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari

---

**4.5. Il limite dell'attuale situazione, legata ad una fase di transizione e allo stesso tempo alla necessità di una naturale evoluzione della norma, è che ogni singolo caso-Agente debba essere valutato, non esistendo ad oggi un esonero automatico dell'Agente di Commercio dal pagamento dell'IRAP. Ciò significa che, almeno fino a quando la norma non codificherà gli elementi in base ai quali l'IRAP non sarà dovuto dall'Agente di Commercio, il singolo Contribuente Agente dovrà provvedere al pagamento dell'Imposta e – ritenuto di essere nella condizione di esonero – presentare istanza di rimborso dell'imposta versata all'Agenzia delle Entrate ed eventuale Ricorso alla C.T.P. (Commissione Tributaria Provinciale) di competenza territoriale, qualora ottenga dall'Amministrazione Finanziaria rigetto espresso ovvero silenzio-rifiuto dell'Istanza di Rimborso.**

In ogni caso, è del tutto evidente che non esistano dubbi sul fatto che l'Agente Rappresentante di Commercio sia:

- Figura di **Collaboratore a Contratto di Agenzia** e quindi soggetto a Lavoro Autonomo tout-court;
- Ad **organizzazione economica** per lo più semplificata, diversa da quella a reddito d'impresa;
- In quanto tale non assoggettabile ad IRAP.

In conclusione, l'azione della nostra Organizzazione tende a far conoscere alle Istituzioni non solo una specifica situazione di oggettivo disagio della Categoria ma anche a segnalare tutti quegli aspetti legati ad un settore certamente non da tutti conosciuto e che gli stessi attori della Categoria considerano una sorta di *enclave* economico e sociale, troppo distante dall'immaginario collettivo della gente.

È per questo che abbiamo rappresentato al Ministro Tremonti le caratteristiche di una Categoria numerosa e composita, in cui i connotati dell'attività economica, ad esempio, sono completamente ed assolutamente diversi da quelli delle omologhe attività degli Agenti d'oltralpe!..(per tutti Francesi e Tedeschi).

Spesso, infatti si pretende di omologare o di appiattare la realtà degli Agenti italiani a quella dei colleghi della Europa Continentale, molto meno numerosi ma molto più organizzati dal punto di vista imprenditoriale.

La consistenza e l'importanza dei nostri numeri, tuttavia, può e deve suggerire al Dicastero dell'Economia e delle Finanze – così come abbiamo chiesto – di individuare una soluzione che, al di là delle generali considerazioni circa la legittimità di fondo dell'Imposta, consenta di stralciare la figura dell'Agente di Commercio non organizzato in forma d'impresa dall'assoggettabilità all'IRAP.

### **CONDIZIONI E MODALITA' PER POTER OTTENERE IL RIMBORSO DELL'IRAP**

È necessario che l'Istanza di Rimborso (Modello Allegato) sia presentata, entro e non oltre quattro anni dalla data del versamento dell'Imposta (48 mesi).

La sussistenza effettiva delle condizioni di esonero dall'Imposta è fondamentale perché venga riconosciuto il diritto dell'Agente-Contribuente al rimborso. Pertanto, la dimostrazione della circostanza di non assoggettabilità all'IRAP costituisce per l'Agente di Commercio l'onere maggiormente delicato ed importante.

Occorre cioè dar prova certa e cioè **documentabile**:

- di non avere collaboratori a contratto di lavoro subordinato (o assimilabile);
- di non possedere beni strumentali che per quantità o valore economico superino il «*minimo necessario*» pur in presenza dello «*specifico contesto scientifico e/o tecnologico*», ovvero
- che il bene eventualmente posseduto e che superi il «*minimo*» costituisca un «*mero ausilio*» (quindi con valore del tutto accessorio o accidentale) per lo svolgimento dell'attività dell'Agente.

Il Ricorso (Modello Allegato) nei diversi casi di mancato riconoscimento del diritto al Rimborso.



## Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari

---

Si potrà presentare Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza con le seguenti diverse modalità:

- entro 60 giorni in caso di formale «*rigetto*» dell'Istanza notificato dall'Amministrazione Finanziaria;
- entro dieci anni (a pena di prescrizione secondo i canonici termini previsti dal Codice Civile all'art. 2946) in caso di «*silenzio-rifiuto*» da parte dell'Amministrazione Finanziaria, decorsi inutilmente 90 giorni dalla data di ricezione dell'Istanza di Rimborso all'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate).

L'impegno economico richiesto all'Agente di Commercio in caso di Ricorso consiste nel costo delle Marche da Bollo previste dalla procedura (due marche da Euro 14,62 ognuna, ma le marche da bollo in realtà occorre commisurarle al numero di pagine del Ricorso, una ogni quattro pagine. Per cui se il Ricorso consta di sole quattro pagine la marca da bollo sarà una sola. L'altra marca dovrà essere usata per la delega al Professionista che curerà il Ricorso), oltre i costi della prestazione professionale della quale ci si è avvalsi (i costi, tutti, potrebbero peraltro essere rimborsati in caso di accoglimento del Ricorso da Parte della Commissione Tributaria Provinciale che nella fattispecie condannerebbe l'Amministrazione Finanziaria a pagare le spese).

Nel caso peggiore, potrebbe accadere che il *rigetto* del Ricorso, determini la decisione della Commissione Tributaria di condannare l'Agente-Contribuente al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Finanziaria.

Tale ipotesi, purtroppo, è realistica, per quanto paradossale, considerata la particolare fattispecie del contenzioso tributario e cioè l'inevitabilità di una procedura di accertamento del diritto al rimborso caso per caso e dunque la naturale incertezza determinata proprio dalla vicenda Irap, che giustificerebbe a favore del contribuente «*le spese compensate*».

Rimane, in ogni caso, l'*ultima ratio* e cioè la possibilità di Ricorrere ulteriormente alla Commissione Tributaria Regionale che – così come dimostrato statisticamente in giurisprudenza tributaria – maggiormente garantista per il Contribuente e potrebbe provvedere a capovolgere la decisione a vantaggio dell'Agente per quanto riguarda il Ricorso e naturalmente condannare l'Amministrazione Finanziaria al Rimborso dell'Imposta, nonché delle spese tutte patite.

Il Direttore Generale  
Teofilo Sciarra

Il Presidente Nazionale  
Carlo Massaro